

**IMU 2014****Quando Pagare****Entro il 16/06/2014**

L'acconto pari al 50% dell'imposta annuale oppure l'imposta annuale in unica soluzione

**Entro il 16/12/2014**

Il saldo dell'imposta annuale

**Come Pagare**

Per il pagamento dell'imposta è possibile utilizzare:

- Modello F24 semplificato
- Modello F24 ordinario (allegato alla presente)
- Bollettino postale IMU

**ALIQUOTE E DETRAZIONI**

DESCRIZIONE ALIQUOTE COMUNE	ALIQUOTA	CODICE F24
Aliquota abitazione principale (solo per le categorie catastali A/1, A/8, A/9)	4 per mille	3912
Detrazione abitazione principale	Euro 200,00	
Aliquota aree fabbricabili	7,6 per mille	3916
Aliquota altri fabbricati	7,6 per mille	3918
Aliquota immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D	7,6 per mille	3925

CODICE COMUNE PER F24

**C953****NOTE PER LA TASI**

IL COMUNE DI CONDINO HA FISSATO IL VERSAMENTO DELLA TASI IN UNICA RATA ANNUALE CON SCADENZA ALLA DATA DEL 16 DICEMBRE 2014. ENTRO TALE DATA SARANNO FORNITE AI CONTRIBUENTI TUTTE LE INFORMAZIONI NECESSARIE.

Nel sito web di Trentino Riscossioni S.p.A., e all'interno dell'apposita sezione IMU, sono presenti approfondimenti ed eventuali aggiornamenti normativi: <http://www.trentinoriscossionispa.it>.

Chi desidera **calcolare l'imposta autonomamente e stampare il modello F24 compilato** può utilizzare il calcolatore disponibile sul sito web del Consorzio dei Comuni al seguente link: <http://www.consulenza.comunitrentini.tn.it/cons.php?c=imup>

**MODELLO F24 ORDINARIO:** compilare la "SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI" valorizzando, per ogni riga, il codice ente e il codice tributo.

**MODELLO F24 SEMPLIFICATO:** compilare la "SEZIONE" con il codice "EL" valorizzando, per ogni riga, il codice ente e il codice tributo.

**BOLLETTINO POSTALE:** compilare valorizzando il codice catastale e gli importi relativi alle tipologie di immobili posseduti.

I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta complessiva annuale **risulta inferiore ad euro 13,00**.

Per informazioni relative al pagamento contattare Trentino Riscossioni S.p.A. ai seguenti numeri: 0461 495525 oppure 0461 495439.

**Informazioni**

Per informazioni e chiarimenti sull'imposta:

**COMUNE DI CONDINO PIAZZA SAN ROCCO 20 38083 CONDINO TN**

Tel: 0465 620704 - Fax: 0465 621799

E-mail: [ragioneria@comune.condino.it](mailto:ragioneria@comune.condino.it)Sito Internet: <http://www.comune.condino.tn.it>

Orari ufficio: lun-ven 10.00-12.30, lun e gio 17.30-18.30

## CHI DEVE PAGARE L'IMU

L'Imposta Municipale Propria deve essere versata dai proprietari di immobili, dai titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili e riguarda i fabbricati e le aree fabbricabili. Deve essere versata anche per l'abitazione principale se l'immobile è accatastato nella categoria catastale A1, A8 o A9. Se l'immobile è posseduto da più persone, ciascuno è tenuto al versamento della propria quota.

### ABITAZIONE PRINCIPALE

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, con le relative pertinenze, ovvero gli immobili accatastati nella categoria C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità immobiliare per ciascuna di queste categorie catastali.

### ASSIMILAZIONI AD ABITAZIONE PRINCIPALE

Il Comune di Condino, con regolamento in vigore dal 01.01.2014, ha previsto l'assimilazione ad abitazione principale per:

- le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- le abitazioni concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado se nelle stesse il familiare ha stabilito la propria residenza anagrafica e vi dimora abitualmente, tale agevolazione, in caso di più unità immobiliari, può essere applicata ad una sola unità immobiliare ed opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto eccedente il valore di Euro 500,00.

Dette assimilazioni sono richieste dal beneficiario, a pena di decadenza, entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'imposta municipale propria relativa all'anno interessato.

### ALTRI FABBRICATI

Tutte le unità immobiliari ad uso abitativo che non possono essere considerate abitazione principale pagano l'IMU applicando l'aliquota ALTRI FABBRICATI. Il gettito di tale aliquota è riservata al Comune. I fabbricati di tipo produttivo accatastati nella categoria catastale D hanno una propria aliquota. Il 7,6 per mille di tale aliquota è riservata allo Stato mentre la restante differenza, qualora l'aliquota dovesse essere maggiore, viene incassata dal Comune.

### AREE FABBRICABILI

Tutti i terreni considerati fabbricabili pagano l'IMU applicando l'aliquota AREE FABBRICABILI.

### RAVVEDIMENTO OPEROSO

I contribuenti che non hanno pagato l'IMU entro le scadenze stabilite, possono regolarizzare la propria posizione utilizzando il ravvedimento operoso che permette il pagamento dell'imposta dovuta con l'applicazione di una sanzione ridotta. L'importo da corrispondere, comprensivo di sanzione ed interessi, viene calcolato sulla base dei giorni di ritardo intercorsi rispetto alla scadenza. Il ravvedimento operoso è utilizzabile solo se la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale informativa.

Il tasso di interessi da applicare è quello legale per l'anno in corso.

La sanzione, per coloro che hanno omissso l'intero versamento, viene calcolata con questi criteri:

- da 1 a 15 giorni di ritardo rispetto alla scadenza la sanzione è pari allo 0,2% dell'importo dovuto per ogni giorno di ritardo;
- da 16 a 30 giorni di ritardo rispetto alla scadenza la sanzione è fissa e pari al 3,0 % dell'importo dovuto;
- dopo 30 giorni di ritardo rispetto alla scadenza, ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione, la sanzione è fissa al 3,75% dell'importo dovuto.

Nel caso di insufficiente versamento della seconda rata IMU per il periodo di imposizione 2013 è stato stabilito che non sono applicati sanzioni e interessi, qualora la differenza sia versata entro il termine di versamento della prima rata, relativa alla medesima imposta dovuta per l'anno 2014.

Il pagamento deve essere effettuato utilizzando il modello F24 e barrando l'apposito campo RAVVEDIMENTO. L'imposta IMU dovuta deve essere aumentata dell'importo corrispondente a quello della sanzione e degli interessi legali dovuti. I CODICI TRIBUTI da utilizzare sono i medesimi previsti per il pagamento del tributo. Per ulteriori informazioni, rivolgersi ai rispettivi Comuni.

### CODICI TRIBUTI DA UTILIZZARE IN CASO DI AVVISO DI ACCERTAMENTO

<b>SANZIONI</b>	<b>3924</b>	<b>INTERESSI</b>	<b>3923</b>
-----------------	-------------	------------------	-------------



